

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (71)1352

Vol. 1971/0215

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(71) 1352 def.

Bruxelles, il 29 novembre 1971

Progetto di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla ripartizione e al modo di gestione di contingenti tariffari comunitari per il piombo d'opera ed il piombo greggio non d'opera delle sottovoci 78.01 A I e A II della tariffa doganale comune (anno 1972)

Progetto di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla ripartizione e al modo di gestione di un contingente tariffario comunitario per lo zinco greggio della sottovoce 79.01 A della tariffa doganale comune (anno 1972)

(presentate dalla Commissione al Consiglio)

COM(71) 1352 def.

RELAZIONE

1. In occasione dei negoziati con i paesi che hanno chiesto di aderire alle Comunità, si è potuto trovare una soluzione d'insieme ai problemi posti dai prodotti in questione, soluzione che implica la rinuncia ai dazi da parte degli Stati membri che ne beneficiano in forza del Protocollo n. XV dell'elenco G. Questa soluzione d'insieme può essere sintetizzata come segue :

Per il piombo d'opera :

- a) specificazione di questo metallo nella tariffa doganale comune, inserendo nella voce 78.01 una nuova sottovoce;
- b) trasformazione del dazio specifico attuale di 1,32 U.C./100 kg in dazio ad valorem di 4,5 % (1) ;
- c) per l'anno 1971 e fino all'entrata in vigore della sospensione totale del dazio a tempo indeterminato, apertura di un contingente tariffario comunitario a dazio nullo, d'importo pari alla somma dei quantitativi domandati dagli Stati membri interessati e di una riserva da gestire secondo il sistema della preripartizione ;
- d) sospensione del dazio al 2 % a partire dal 1° gennaio 1975 ;
- e) a partire dal 1973, esame annuale della possibilità di sospendere il dazio totale e per un periodo illimitato.

Per il piombo greggio, non d'opera :

- a) trasformazione non appena possibile e al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 1974, del dazio specifico attuale di 1,32 U.C./100 kg in dazio ad valorem di 4,5 %, con una riscossione minima di 1,1 U.C./100 kg ;

.../...

- (1) In effetti, la tariffa doganale comune prevede per questa sottovoce un dazio autonomo del 4,5 % e un dazio convenzionale di 1,32 U.C./100 kg.

- b) apertura, per l'anno 1971, di un contingente tariffario comunitario a dazio nullo per un volume da determinare che, a partire dal 1° gennaio 1972, sarà ridotto in modo "lineare" fino ad un volume anch'esso da determinare per l'anno 1977, ma destinato a sparire alla fine del periodo transitorio (la quota parte dei Paesi Bassi dovrebbe essere di 20.000 tonnellate nel contingente iniziale e di 10.000 tonnellate nel contingente da aprire per il 1977) ;
- c) riesame della situazione, preliminarmente alla soppressione del contingente, al fine di decidere un'eventuale riduzione limitata del dazio (con riscossione minima di 1,1 U.C./100 kg), restando inteso che, comunque, dovrebbe essere mantenuta una protezione dell'industria comunitaria nel settore della fusione del metallo.

Per lo zinco greggio :

Instaurazione di un contingente tariffario comunitario degressivo (degressività "lineare"), senza pregiudizio delle modalità da stabilire per quanto riguarda il volume e la ripartizione del contingente stesso.

2. La Commissione constatata che la soluzione decisa per il 1971, anche se non è pienamente rispondente al carattere comunitario dei contingenti da aprire, era la sola soluzione che permetteva di compiere progressi in senso comunitario nei riguardi di situazioni anteriori di carattere puramente nazionale. Essa ha ritenuto inoltre che la ripartizione dei contingenti su base nazionale si trova già corretta grazie all'istituzione della riserva comunitaria e alla libera circolazione dei prodotti importati nel quadro dei contingenti tariffari da aprire e per i quali, del resto, dei termini sono stati fissati o previsti per rendere possibile in avvenire l'adozione di soluzioni di carattere pienamente comunitario. Questa è la ragione per la quale i progetti di regolamenti qui allegati, relativi ai contingenti da prevedere per l'anno 1972, s'ispirano largamente alla soluzione che è stata accolta per l'anno 1971, per quanto riguarda le condizioni di apertura, ripartizione e modo di gestione unico.

.../...

Per questi stessi motivi, la Commissione ritiene di potersi associare all'accordo intervenuto a livello degli esperti, in base al quale dovrebbe essere lasciata agli Stati membri la facoltà di limitare le imputazioni sui volumi contingentali riguardanti il piombo greggio non d'opera e lo zinco, a determinate qualità o destinazioni dei metalli in questione riguardanti il piombo greggio non d'opera. Solo questa soluzione ha permesso di limitare i volumi contingentali a livelli consensualmente ritenuti ragionevoli, condizione che ha permesso di passare dalla fase rigorosamente nazionale, a una fase più comunitaria.

Progetto di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla ripartizione e al modo di gestione di contingenti tariffari comunitari per il piombo d'opera ed il piombo greggio non d'opera delle sottovoci 78.01 A I e A II della tariffa doganale comune (anno 1972)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che la produzione di piombo greggio nella Comunità è insufficiente e che i produttori non possono pertanto soddisfare l'intero fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità ;

considerando che appare pertanto utile nell'interesse della Comunità sospendere, per il periodo di un anno e entro limiti prestabiliti, l'applicazione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune al metallo in questione, introducendo una distinzione tra piombo d'opera (piombo greggio contenente un minimo di 0,02 % di argento e destinato ad essere affinato) e piombo greggio, non d'opera ;

considerando che, data la scarsa interpenetrazione dei mercati comunitari del piombo d'opera e del piombo greggio non d'opera e in considerazione della mancanza di dati statistici completi per queste due qualità di metallo, non sembra possibile basarsi sui dati anteriori per stabilire il volume e la ripartizione dei contingenti tariffari comunitari dei metalli in causa ; che basandosi sui calcoli estimativi del loro fabbisogno effettuati

.../...

- 2 -

dagli Stati membri, i volumi contingentali da aprire per il 1972 sono dell'ordine di 155.000 tonnellate per il piombo d'opera e di 60.000 tonnellate per il piombo greggio non d'opera ; che con quest'ultimo volume di 60.000 tonnellate si tiene conto della necessità di rispettare un certo equilibrio nella possibilità d'imputazione sul contingente tariffario relativo al piombo greggio in generale, in modo da mantenere la protezione dell'industria comunitaria delle fonderie ; che a tal fine è stato preso in considerazione soltanto il fabbisogno calcolato da alcuni Stati membri in base a stime limitate a determinate qualità di piombo ; che è pertanto opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di autorizzare imputazioni sul predetto volume di 60.000 tonnellate soltanto a determinate condizioni afferenti alla qualità e alla destinazione ;

considerando che per tener più accuratamente conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni dei prodotti in causa nei singoli Stati membri è opportuno dividere in due quote il volume contingentale di ciascuna qualità di piombo greggio, in modo che la prima quota sia ripartita tra gli Stati membri, mentre la seconda costituisca una riserva destinata a coprire il futuro fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota-parte iniziale ; che per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro è opportuno fissare le quote iniziali a 140.050 tonnellate per il piombo d'opera e a 55.800 tonnellate per il piombo greggio non d'opera, e destinare alla riserva il restante volume contingentale, ossia rispettivamente 14.950 tonnellate e 4.200 tonnellate ; che soprattutto in mancanza di un periodo di riferimento sufficientemente rappresentativo, le quote di partecipazione iniziale degli Stati membri possono stabilirsi come segue, sulla base di stime che tengono conto della nuova situazione :

	- in tonnellate -	
	- Piombo d'opera	Piombo greggio, non d'opera
Germania	90.000	16.670
Benelux	26.000	22.000
Francia	50	460
Italia	24.000	16.670
Totale	140.050	55.800

.../...

- 3 -

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che per tener conto di questo fatto ed evitare qualsiasi discontinuità è necessario che ciascuno Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente l'una o l'altra delle sue quote iniziali prelevi una quota addizionale sulla riserva corrispondente ; che ogni Stato membro deve effettuare il prelievo non appena è utilizzata quasi totalmente ogni singola quota addizionale e che il prelievo può essere ripetuto fino all'esaurimento della riserva ; che le aliquote iniziali e addizionali devono essere valide fino alla fine del periodo contingentale ; che tale modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire il graduale esaurimento del volume contingentale e informarne gli Stati membri ;

considerando che, qualora ad una data determinata del periodo contingentale esista in uno Stato membro una rimanenza cospicua di una delle quote iniziali, è indispensabile che tale Stato ne trasferisca una parte considerevole nella riserva corrispondente al fine di evitare che una parte dell'uno o dell'altro volume contingentale resti inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, agli effetti della ripartizione del contingente tariffario in causa, il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono considerati riuniti e rappresentati nell'Unione economica "Benelux" e che pertanto qualsiasi operazione relativa alla gestione delle quote attribuite alla predetta Unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo primo

Fino al 31 dicembre 1972, il dazio della tariffa doganale comune per il piombo greggio delle sottovoci 78.01 A I e A II è totalmente sospeso nel quadro di contingenti tariffari di

- a) 155.000 tonnellate per il piombo greggio contenente in peso 0,02 % minimo di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera) ;

.../...

- 4 -

b) 60.000 tonnellate per il piombo greggio (non d'opera).

Articolo 2

1. Una prima parte di ciascuno dei volumi contingentali di cui all'articolo 1, che ammonta rispettivamente a 140.050 tonnellate per il piombo d'opera e a 55.800 tonnellate per il piombo greggio, non d'opera, è ripartita tra gli Stati membri ; le aliquote che, fatto salvo il disposto dell'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1972, corrispondono per i singoli Stati membri ai quantitativi qui appresso :

a) per quanto riguarda il piombo greggio contenente in peso 0,02 % minimo di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera) :

Germania	90.000 tonnellate
Benelux	26.000 tonnellate
Francia	50 tonnellate
Italia	24.000 tonnellate

b) per quanto riguarda il piombo greggio, non d'opera :

Germania	16.670 tonnellate
Benelux	22.000 tonnellate
Francia	460 tonnellate
Italia	16.670 tonnellate ;

2. La seconda parte, pari rispettivamente a 14.950 tonnellate e 4.200 tonnellate costituisce la riserva comunitaria.

Articolo 3

1. Se una delle aliquote iniziali di uno Stato membro - stabilita come è previsto all'articolo 2, paragrafo 1, o diminuita della frazione riversata nella riserva corrispondente in caso di applicazione dell'articolo 5 - è utilizzata fino a concorrenza del 90 % o più, lo Stato membro procede senza indugio, mediante

.../...

- 5 -

- notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 10 % di quella iniziale, sempreché lo consenta l'entità della riserva.
2. Se, esaurita l'una o l'altra delle aliquote iniziali, la seconda aliquota prelevata da uno Stato membro è utilizzata fino a concorrenza del 90 % o più, questo/membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della sua quota iniziale, sempreché lo permetta l'entità della riserva.
 3. Se, esaurita l'una o l'altra seconda aliquota, la terza aliquota prelevata da uno Stato membro è utilizzata fino a concorrenza del 90 % o più, questo Stato membro procede, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza. Tale procedimento sarà applicato per analogia fino ad esaurimento della riserva.
 4. In deroga a quanto previsto dai paragrafi 1 - 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate dagli stessi paragrafi, se c'è motivo di ritenere che queste quote rischiano di non essere totalmente utilizzate. Lo Stato membro in questione comunica alla Commissione i motivi per i quali ha deciso di applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote addizionali prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1972.

Articolo 5

Se, alla data del 15 ottobre 1972 uno Stato membro non ha esaurito l'una o l'altra delle sue aliquote iniziali, esso devolve alla riserva corrispondente, entro e non oltre il 31 ottobre 1972, la frazione non utilizzata di detta aliquota che supera il 20 % dell'importo iniziale. Esso può devolvervi una quantità maggiore se esistono motivi per ritenere che quest'ultima rischi di non essere utilizzata.

.../...

- 6 -

O ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro il 31 ottobre 1972, il totale delle importazioni di prodotti in causa effettuate fino al 15 ottobre 1972 incluso e imputate sul contingente comunitario. Esso comunica inoltre la frazione di ciascuna delle aliquote iniziali eventualmente devoluta alle riserve corrispondenti.

Articolo 6

Gli Stati membri possono limitare a determinate qualità o destinazioni la possibilità di effettuare imputazioni sulle loro aliquote di piombo greggio non d'opera.

Articolo 7

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3, e non appena ha ricevuto le notifiche, informa ciascuno di essi sullo stato di esaurimento della riserva.

Entro il 15 novembre 1972 al più tardi, essa informa gli Stati membri sull'entità di ciascuna delle riserve successivamente alle devoluzioni effettuate in applicazione dell'articolo 5.

Essa vigila a che il prelievo sulle riserve sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa la consistenza allo Stato membro che effettua l'ultimo prelievo.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle aliquote addizionali da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili, senza discontinuità, le imputazioni sulla loro parte cumulata del contingente comunitario. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in causa, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote ad essi attribuite.

.../...

- 7 -

2. Gli Stati membri gestiscono le loro quote-parti secondo il sistema della preripartizione.
3. Lo stato di esaurimento delle aliquote di ciascuno Stato membro è constatato in base alle importazioni dei prodotti in causa, presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo.

Articolo 9

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni che provengono da paesi terzi e che sono effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni dei precedenti articoli.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio,

Il Presidente,

Progetto di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla ripartizione e al modo di gestione di un contingente tariffario comunitario per lo zinco greggio della sottovoce 79.01 A della tariffa doganale comune (anno 1972)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che la produzione di zinco greggio nella Comunità è insufficiente e che i produttori non possono pertanto soddisfare l'intero fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità ;

considerando che è quindi nell'interesse della Comunità sospendere, per un primo periodo di un anno e entro limiti prestabiliti, l'applicazione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune al metallo in questione ;

considerando che data la scarsa interpenetrazione dei mercati comunitari dello zinco greggio non sembra possibile basarsi sui dati anteriori per stabilire il volume e la ripartizione del contingente tariffario comunitario del metallo in questione ; che basandosi sui calcoli estimativi del loro fabbisogno effettuati dagli Stati membri, il volume contingenziale da aprire per il 1972 è dell'ordine di 25.000 tonnellate per lo zinco greggio ; che tale volume tiene conto della necessità di non superare un livello ragionevole, mantenendo una protezione della produzione comunitaria ; che a tale fine è stato preso in considerazione soltanto il fabbisogno calcolato da alcuni Stati membri in base a stime limitate a determinate qualità di zinco ; che

.../...

- 2 -

è pertanto opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di autorizzare imputazioni sul predetto volume soltanto a determinate condizioni afferenti alla qualità e alla destinazione ;

considerando che per tener conto più esattamente dell'eventuale evoluzione delle importazioni dei prodotti in causa nei singoli Stati membri è opportuno dividere in due parti il volume contingentale di 25.000 tonnellate, in modo che la prima parte venga ripartita tra gli Stati membri, mentre la seconda costituisca una riserva destinata a coprire il futuro fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro aliquota iniziale ; che per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro è opportuno fissare la quota iniziale a 22.000 tonnellate e destinare il rimanente alla riserva, ossia 3.000 tonnellate ; che soprattutto in mancanza di un periodo di riferimento sufficientemente rappresentativo le quote di partecipazione iniziale degli Stati membri possono stabilirsi, sulla base di stime che tengono conto della nuova situazione, sulla base delle seguenti percentuali :

Germania	53,34
Benelux	31,66
Francia	1,66
Italia	13,34 ;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che per tener conto di questo fatto ed evitare qualsiasi discontinuità è necessario che ciascuno Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale possa prelevare un quota addizionale sulla riserva ; che ciascuno Stato membro deve effettuare il prelievo non appena avrà utilizzato quasi totalmente ogni singola quota addizionale e che il prelievo può essere ripetuto fino all'esaurimento della riserva ; che le aliquote iniziali e addizionali devono essere valide fino alla fine del periodo contingentale ; che tale modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare essere posta in grado di seguire il graduale esaurimento del

.../...

- 3 -

volume contingentale e informarne gli Stati membri ;

considerando che, qualora ad una data determinata del periodo contingentale, esista in uno Stato membro una rimanenza cospicua, è indispensabile che tale Stato ne trasferisca una parte considerevole nella riserva, al fine di evitare che una parte del contingente comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, agli effetti della ripartizione del contingente tariffario in causa, il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono considerati riuniti e rappresentati nell'Unione economica "Benelux" e che pertanto qualsiasi operazione relativa alla gestione delle quote attribuite alla predetta Unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1972, il dazio della tariffa doganale comune per lo zinco greggio della voce 79.01 A, è totalmente sospeso nel quadro di un contingente tariffario di 25.000 tonnellate.

Articolo 2

1. Una prima quota di 22.000 tonnellate del suddetto contingente tariffario comunitario è ripartita tra gli Stati membri ; le aliquote che, fatto salvo il disposto dell'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1972, corrispondono per i singoli Stati membri, ai quantitativi qui appresso indicati :

Germania	11.735 tonnellate
Benelux	6.965 tonnellate
Francia	365 tonnellate
Italia	2.935 tonnellate

.../...

2. La seconda quota, pari a 3.000 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se la aliquota iniziale di uno Stato membro, stabilita come previsto all'articolo 2, paragrafo 1, o diminuita della frazione devoluta alle riserva in caso di applicazione dell'articolo 5, è utilizzata fino a concorrenza del 90 % o più, lo Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % di quella iniziale, sempreché lo consenta l'entità della riserva.
2. Se, esaurita l'aliquota iniziale, la seconda aliquota prelevata da uno Stato membro è utilizzata fino a concorrenza del 90 % più, questo Stato membro proceda senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza quota-parte pari al 5 % della sua quota iniziale, sempreché lo permetta l'entità della riserva.
3. Se, esaurita la seconda aliquota, la terza aliquota prelevata da uno Stato membro è utilizzata fino a concorrenza del 90 % o più, questo Stato membro, procede, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2, al prelievo di una quarta aliquota . pari alla terza. Tale procedimento sarà applicato per analogia fino all'esaurimento della riserva.
4. In deroga a quanto previsto dai paragrafi 1 - 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate dagli stessi paragrafi, sempreché esistano motivi per ritenere che queste aliquote rischiano di non essere totalmente utilizzate. Lo Stato membro in questione comunica alla Commissione i motivi per i quali ha deciso di applicare le disposizioni del presente paragrafo.

.../...

- 5 -

Articolo 4

Le aliquote prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1972.

Articolo 5

Se, alla data del 15 ottobre 1972, uno Stato membro non ha esaurito la sua aliquota iniziale, esso devolve alla riserva, entro e non oltre il 31 ottobre 1972, la frazione non utilizzata che non supera il 20 % dell'importo iniziale. Esso può devolgerne una quantità maggiore se esistono motivi per ritenere che quest'ultima rischia di non essere utilizzata.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro il 31 ottobre 1972, il totale delle importazioni del prodotto in causa effettuate fino al 15 ottobre 1972 incluso e imputate sul contingente comunitario. Esso comunica inoltre la frazione della sua quota-parte iniziale eventualmente devoluta alla riserva.

Articolo 6

Gli Stati membri possono limitare a determinate qualità o destinazioni la possibilità di effettuare imputazioni sulle loro aliquote di zinco greggio.

Articolo 7

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote-parti aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 e, non appena ha ricevuto le notifiche, informa ciascuno di essi sullo stato di esaurimento della riserva.

Entro il 15 novembre 1972 al più tardi, essa informa gli Stati membri sull'entità della riserva successivamente alle devoluzioni effettuate in applicazione dell'articolo 5.

.../...

- 6 -

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e, a tal fine, ne precisi l'importo allo Stato membro che procede a quest'ultimo prelievo.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle aliquote addizionali da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibile, senza discontinuità, le imputazioni sulla loro parte cumulata del contingente comunitario. Essi garantiscono agli importatori del prodotto in causa, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle quote-parti ad essi attribuite.
2. Gli Stati membri gestiscono le loro quote-parti secondo il sistema della preripartizione.
3. Lo stato di esaurimento delle aliquote di ciascuno Stato membro è constatato in base delle importazioni del prodotto in causa, presentato in dogana accompagnato da dichiarazioni di immissione al consumo.

Articolo 9

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni che provengono da paesi terzi e che sono effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni dei precedenti articoli.

.../...

- 7 -

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi
e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente